



Comune di Monteleone di Spoleto
www.comune.monteleonedispoletto.pg.it

- b) tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica e/o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria e quando restringono la larghezza utile delle carreggiate sulle strade di pubblico transito;
 - c) Rimuovere alberi piantati in terreni laterali, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che cadano sul piano stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, nonché alberi in cattivo stato fito-sanitario o alberi secchi o cariati;
2. Qualora, durante le attività di controllo, prevenzione ed accertamento, venga ravvisato il potenziale pericolo per l'incolumità dei soggetti fruitori delle strade di pubblico transito, l'Amm.ne Comunale procederà senza ulteriore avviso ad attivarsi con azioni di tutela ed ingerenza straordinaria che si possono concretizzare anche con l'esecuzione coattiva degli interventi necessari con rivalsa di spese nei confronti dei proprietari o soggetti aventi titolo inadempienti, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative previste a norma di legge e ferme restanti le responsabilità specifiche a carico degli stessi soggetti in merito a qualunque evento o danno che si verificasse nei confronti dei terzi in dipendenza del mancato adempimento a quanto disposto in materia del nuovo codice della strada.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 e alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino, a sue spese, dei luoghi adottando le procedure previste dall'art. 211 D.L.gs 285/1992, fatta salva l'attivazione degli interventi di ingerenza straordinaria attivati nei casi di indifferibile urgenza per cui non è possibile operare secondo le procedure di cui all'art. 211 del D.L.gs 285/1992 e pertanto si procederà anche ai sensi del disposto contenuto art. 75 comma 2 della L. 2248 del 20.03.1865 (all. F)¹.

Art. 2 - RIPULITURA FOSSI E CANALI

1. Tutti i proprietari di terreni o soggetti aventi titolo devono:
- a) mantenere i fossi e i canali esistenti, necessari per lo scolo delle acque, puliti e funzionali;
 - b) eseguire le opere necessarie ad un regolare deflusso delle acque, evitando che le stesse invadano la sede stradale;
2. Qualora non si ottemperi a quanto disposto nel comma precedente, si provvederà per l'esecuzione d'ufficio dei lavori; la relativa spesa sarà posta a carico dei singoli proprietari inadempienti.

¹ L. 20-3-1865, N° 2248 Art. 75: "I proprietari sono obbligati a tener regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare la strada, e a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato da un avviso del sindaco, potrà l'amministrazione far recidere a loro spese i rami sporgenti".